

N.	████████	R.G.N.R.
N.	████████	R.G.DIB.



TRIBUNALE DI LATINA

VERBALE DI UDIENZA (artt. 567, 480 e segg. c.p.p.)

In data **06 Febbraio 2023**, alle ore 15.46 presso il Tribunale di Latina, davanti al **Giudice Dott. Paolo ROMANO**, sezione penale, con l'assistenza dell'**Assistente Giudiziario Dott.ssa Elisa TORTORICI**, alla presenza del **Pubblico Ministero Dott.ssa NARDELLI** per la trattazione in pubblica udienza del processo avente n. ██████████ R.G. Dib. nei confronti di:

1. ██████████ detenuto p.q.c. presente.

Assistito e difeso dall'Avv. Massimo FRISSETTI di fiducia, presente.

Fatto l'appello dei testimoni si dà atto che sono presenti: ██████████

██████████.

Il difensore dell'imputato quale procuratore speciale produce certificati medici relativi al proprio assistito e relazione SERT di Priverno, nonché copia dell'ordinanza del Tribunale di Perugia che ha ritenuto applicabile l'art. 442 co. 2 bis cpp anche ai fatti commessi prima dell'entrata in vigore della "Riforma Cartabia" trattandosi di disposizione sostanziale soggetta al principio del *favor rei* e chiede che l'imputato venga ammesso al rito abbreviato condizionato a perizia psichiatrica volta a saggiarne la capacità processuale; in subordine chiede che il proprio assistito venga ammesso al giudizio abbreviato semplice. In entrambi i casi preannunciando la volontà di accedere al beneficio di cui all'art. 442 co.2 bis c.p.p.

Il P.M. non si oppone.

Il Giudice, ritenute condivisibili le argomentazioni poste a fondamento dell'ordinanza del Tribunale di Perugia depositata in copia in data odierna dalla difesa, risultando indubbia la valenza sostanziale della disciplina premiale introdotta dalla "Riforma Cartabia" in caso di mancata proposizione dell'impugnazione (art. 442, comma 2 bis c.p.p.), atteso che il trattamento sanzionatorio, anche laddove collegato alla scelta del rito, ha ricadute sostanziali e quindi deve essere soggetto alla disciplina dell'art. 2 c.p., che impone l'applicazione retroattiva delle legge sopravvenuta più favorevole al reo; ritenuto che, qualora non si consentisse all'imputato di essere rimesso in termini, quest'ultimo vedrebbe definitivamente precluso l'accesso alla ulteriore riduzione di pena prevista dal nuovo art. 442, comma 2 bis c.p.p.;

N.	██████	R.G.N.R.
N.	██████	R.G.DIB.

P.Q.M.

accoglie l'istanza di rimessione in termini formulata dal difensore dell'imputato. Rilevato che dalla documentazione medica in atti e da quella depositata dalla difesa, non emergono elementi dai quali poter desumere che l'imputato sia affetto da patologie che non gli consentano di partecipare coscientemente al processo; che, infatti, lo stesso risulta solamente aver intrapreso un percorso psicologico ed è stato sottoposto a dosaggi urinari per la ricerca delle principali sostanze di abuso; che dal certificato di pronto soccorso del 06/05/2019 risulta "obiettività neurologica nella norma" e "a livello cranico non si evidenziano alterazioni focali in sede encefalica". P.T.M., ritenuto non necessario procedere alla richiesta perizia, tenuto conto anche del fatto che l'imputato ha più volte coscientemente esercitato le proprie facoltà difensive nominando e revocando, in più occasioni, difensori di fiducia, rigetta l'istanza di ammissione al rito abbreviato condizionato all'espletamento di una perizia sulla sua capacità processuale.

Accoglie la richiesta subordinata di ammissione al rito abbreviato semplice e dispone il mutamento del rito. Il Pm deposita il proprio fascicolo.


Testi presenti esonerati dal tornare. **Il Giudice rinvia per la discussione dell'abbreviato all'udienza del 24/04/2023 ore 13.30.**

Traduzione disposta su modello 400.

Il presente verbale viene chiuso alle ore 16.05.

L'Assistente Giudiziario

Dott.ssa Elisa TORTORICI



Il Giudice
Dott. Paolo ROMANO

